

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

di

ISTITUTO

a.s. 2010/2011

- PARTE ECONOMICA -

In SEDUTA del 04 Novembre 2010

Liceo classico " Raimondo Franchetti"

Corso del Popolo,82 MESTRE – cap. 30172 Comune di VENEZIA - Provincia di VENEZIA Codice

Fiscale n. 82007660275

Contratto integrativo d'istituto

tra il Dirigente Scolastico **prof. Roberto GAUDIO**

in rappresentanza dell'Istituzione scolastica Liceo Ginnasio RAIMONDO FRANCHETTI ,

e

e le RSU dell'Istituto rappresentate da:

prof. Marco. BRACCO

prof. Silvia TALLURI

i terminali organizzativi delle seguenti OO.SS. firmatarie del CCNL, invitate a partecipare alla contrattazione e per le quali risultano presenti :

per la **CISL** **prof. Francesco CAMMARATA**

per lo **SNALS** ----

per lo **SNALS** **sig.ra Anna Maria PARISENTI**

per la **CGIL** **sig.ra Giuseppina SIGNORETTO**

per la **GILDA** ----

L'anno 2010 , il mese di novembre , il giorno quattro , alle ore 08.30 presso l'Istituzione scolastica , in sede di contrattazione integrativa

tra

la parte pubblica firmataria del presente Contratto Integrativo d'istituto , rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Roberto GAUDIO

ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui a margine al presente Contratto Integrativo d'istituto,

E' STATO CONCORDATO IN VIA DEFINITIVA QUANTO SEGUE :

PARTE QUINTA - IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO ED A OGNI ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITÀ O QUANT'ALTRO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO

Art. 34 - Criteri generali per l'impiego delle risorse.

1 - Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'istituto stesso

2 - Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'istituto per finanziamenti ex L. 440/1997, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra finalità che preveda nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate per:

a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;

b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;

c) retribuzione delle attività d'insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente ed a esperti esterni alla scuola, fermo restando che l'affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all'istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'istituto le professionalità, le competenze richieste e la disponibilità;

d) nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente ed a esperti esterni alla scuola sarà data precedenza nell'individuazione del suddetto personale a coloro che appartengono al personale della scuola statale.

e) al pagamento dell'intensificazione del lavoro per il personale ATA

3 - Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:

a) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;

b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate, all'interno dell'Istituzione Scolastica, il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività.

Il riconoscimento del compenso avverrà su presentazione di una relazione finale sul raggiungimento e la verifica degli obiettivi conseguiti.

La riduzione del compenso **avviene in via proporzionale in caso di assenza, per qualsiasi motivo escluse le ferie**, oltre i 30 gg. nell'arco dell'anno scolastico o della durata dell'intero periodo di servizio, **pertanto i primi 30 gg. di assenza non vengono considerati in riduzione.**

4 - Nell'assegnazione degli incarichi il dirigente scolastico terrà conto della disponibilità ad accettare gli incarichi determinati dal Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti.

5 - Le risorse finanziarie per l'a.s. 2010/2011 sono quantificate in base ai parametri del CCNL 29/11/2007, dalle successive sequenze contrattuali per l'art. 85 comma 3 e per l'art. 90 commi 1, 2, 3 e 5, dall'Accordo Nazionale MIUR/OO.SS. del 18/11/2009 e dall'Intesa MIUR/OO.SS. del 18/05/2010. Risultano calcolate su un organico di diritto per l'a.s. 2010/2011 riconosciuto e confermato dal MIUR in 32 unità Docenti e 14 unità ATA e si riferiscono a **risorse quantificate in somme LORDO DIPENDENTE, esclusa irap, oneri e quote a carico dello Stato.**

Le risorse finanziarie che concorrono ad alimentare la complessiva disponibilità utile alla contrattazione sono indicate nell' **allegato D parte integrante** PAGG. 01 - 02 - 03 - 04 e risultano costituite come segue:

- **ECONOMIE DA FONDI STATO:**

- €	3.631,82	ECONOMIE FIS DOCENTI anno scolastico 2009/2010
- €.	3.296,56	ECONOMIE FONDI RECUPERO STRUTTURATO
- €	551,82	ECONOMIE FIS ATA anno scolastico 2009/2010
- €	22.442,31	RESIDUA DISPONIBILITA' DA ALTRI FONDI STATO EF 2010
- €.	935,11	ECONOMIE ORE ECCEDENTI
- €	30.857,62	

- **ECONOMIE DA FONDI NON FIS NON STATO:**

- €	7.360,08	RESIDUA DISPONIBILITA' ANTICIPO GRUPPO SPORTIVO
- €	150,72	ECONOMIE NON FIS ATA
- €	1.751,35	RESIDUA DISPONIBILITA' ANTICIPO FONDI ORE ECCEDENTI
€	9.262,15	

TOTALE € 40.119,77 ECONOMIE indicate a pag. 01

- €	51.523,74	BUDGET FIS RISORSE a.s. 2010/2011 per il periodo decorrente dal 01/09/2010 al 31/08/2011 confermate dalla nota MIUR 9245 del 22/09/2010
- €	4.915,93	BUDGET FIS RISORSE FUNZIONI STRUMENTALI allineate ai parametri dell'Intesa MIUR/OO.SS. del 18/05/2010 per il periodo decorrente dal 01/09/2010 al 31/08/2011
- €	2.626,06	BUDGET FIS RISORSE INCARICHI AGGIUNTIVI ATA allineate ai parametri dell'Intesa MIUR/OO.SS. del 18/05/2010 per il periodo decorrente dal 01/09/2010 al 31/08/2011
- €	4.589,15	BUDGET FIS RISORSE CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO, allineate ai parametri dell'Intesa MIUR/OO.SS. del 18/05/2010 per il periodo decorrente dal 01/09/2010 al 31/08/2011
- €.	1.277,59	BUDGET FIS RISORSE ORE ECCEDENTI, allineate ai parametri dell'Intesa MIUR/OO.SS. del 18/05/2010 per il periodo decorrente dal 01/09/2010 al 31/08/2011

TOTALE € 64.932,46 BUDGET FIS 2010/2011 - indicato a pag. 02

In applicazione alla Legge 122 del 30/07/2010, convertita nel D.L. 78/2010 art. 4, 4 octies e 4 nonies per il pagamento degli istituti contrattuali che vengono negoziati le parti convengono quanto segue:

- le risorse finanziarie oggetto della presente negoziazione che risultano pagabili a carico dell'istituzione scolastica ammontano a complessivi **€ 60.234,20** così derivati:
 - € 40.119,77** somme corrispondenti alle economie realizzate e rientranti nella disponibilità finanziaria dell'istituzione scolastica;
 - € 20.114,43** somma corrispondente a 4/12 mi del BUDGET FIS calcolata per il periodo dal 01/09/2010 al 31/12/2010 secondo le indicazioni della nota MIUR 9245 del 22/09/2010, che prevede la totale esclusione dall'assegnazione finanziaria della risorsa di € 4.589,15 correlata alle attività complementari di Educazione Fisica in quanto non può essere iscritta e impegnata a bilancio della scuola;
- le risorse finanziarie oggetto della presente negoziazione che risultano pagabili a carico della DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO ammontano a complessivi **€ 44.818,03** derivati dalla somma corrispondente a 8/12 mi del BUDGET FIS calcolata per il periodo dal 01/09/2010 al 31/12/2010 pari ad **€ 44.818,03** secondo le indicazioni della nota MIUR 9245 del 22/09/2010, che diversamente prevede l'iscrizione della risorsa finanziaria correlata all'assegnazione per le attività complementari di Educazione Fisica di € 4.589,15 in tempi successivi.

**- € 105.052,23 TOTALE DISPONIBILITA' UTILE A CONTRATTO INTEGRATIVO
indicata a pag. 04**

6 – Dalla somma complessiva di **€ 105.052,23** vengono accantonate in via prioritaria le somme destinate a remunerare le attività incentivabili suddivise in base a quanto concordato tra le parti contraenti con le seguenti destinazioni di spesa indicate a **PAGG. 05 – 06** :

- a) - **€ 4.589,15** somma destinata a remunerare l'impegno dell'attività complementare di Educazione Fisica per il periodo gennaio –agosto 2011, secondo le disposizioni MIUR di cui alla nota 9245 del 22/109/2010 che prevede l'assegnazione di tale risorsa in capo alla D.P.T.;
- b) - **€ 14.288,46** economie destinate in via prioritaria al riconoscimento di attività del personale docente;
- c) - **€ 5.863,56** economie destinate in via prioritaria al riconoscimento dell'attività di sportello effettuata dal personale docente per ore frontali;
- d) - **€ 15.071,59** economie destinate in via prioritaria al riconoscimento dell'attività frontale effettuata dal personale docente nei corsi di recupero strutturati;
- e) - **€ 7.746,85** destinate in via prioritaria per riconoscimento n. 5 funzioni strumentali da attribuire al personale docente;
- f) - **€ 3.964,05** destinate in via prioritaria al riconoscimento dell'attività svolta dal personale docente in casi di sostituzione dei colleghi assenti;

- g) - **€ 702,54** economie destinate in via prioritaria per il riconoscimento di attività aggiuntiva del personale ATA
- h) - **€ 2.626,06** destinate in via prioritaria per il riconoscimento di incarichi aggiuntivi da attribuire al personale ATA
- i) - **€ 2.000,00** somma destinata al riconoscimento dell' indennità di direzione al DSGA sulla base dei parametri ministeriali legati all'organico di diritto dell'a.s. 2010/2011;

La differenza derivata pari ad € 48.199,98 viene considerata quota comune da suddividere tra le componenti , con la seguente ripartizione:

€ 34.296,14 percentuale del **71,15 %** destinata al personale docente;

€ 13.903,84 percentuale del **28,85 %** destinata al personale ATA.

DOCENTI

QUOTA PARTE FIS derivata dalla ripartizione della quota comune destinata al PERSONALE DOCENTE di **€ 34.296,14** somma alla quale vanno ad aggiungersi :

- a) - **€ 4.589,15** somma destinata a remunerare l'impegno dell'attività complementare di Educazione Fisica per il periodo gennaio –agosto 2011, secondo le disposizioni MIUR di cui alla nota 9245 del 22/109/2010 che prevede l'assegnazione di tale risorsa in capo alla D.P.T.;
- b) - **€ 14.288,46** economie destinate in via prioritaria al riconoscimento di attività del personale docente;
- c) - **€ 5.863,56** economie destinate in via prioritaria al riconoscimento dell'attività di sportello effettuata dal personale docente per ore frontali;
- d) - **€ 15.071,59** economie destinate in via prioritaria al riconoscimento dell'attività frontale effettuata dal personale docente nei corsi di recupero strutturati;
- e) - **€ 7.746,85** destinate in via prioritaria per riconoscimento n. 5 funzioni strumentali da attribuire al personale docente;
- f) - **€ 3.964,05** destinate in via prioritaria al riconoscimento dell'attività svolta dal personale docente in casi di sostituzione dei colleghi assenti;

TOTALE RISORSE DESTINATE A PERSONALE DOCENTE € 85.819,80

Risorse utilizzate con le seguenti destinazioni di spesa indicate nelle **PAGG. 07 – 08**:

- **€ 4.589,15** accantonamento destinati al personale docente di Educazione Fisica per l'effettuazione dell' **attività del gruppo sportivo** secondo i vincoli della nota MIUR 9245
- **€ 7.746,85** destinate al riconoscimento di **n. 5 Funzioni Strumentali** per un pari importo di € 1.549,37 al singolo docente individuato destinatario dell'incarico – le somme destinate per tale attività derivano da € 4.915,93 risorse a.s. 2010/2011 e da ulteriori € 2.830,92 ad integrazione delle risorse
- **€ 5.845,00** destinati al riconoscimento di **167 ore di attività frontale di sportello destinato alle classi V[^] Ginnasio, 2[^] e 3[^] Liceo**
- **€ 15.000,00** destinati al riconoscimento di **300 ore di attività frontale in corsi di recupero strutturati previsti per il 1° e 2° quadrimestre a.s. 2010/2011**
- **€ 3.955,14** accantonamento destinato al riconoscimento di **146 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti**
- **€ 2.838,60** destinati al personale docente di Educazione Fisica quale anticipazione a parziale copertura della spesa per l'attività del **gruppo sportivo**
- **€ 15.172,50** destinati al riconoscimento di **867 ore funzionali** per le attività delle figure di sistema, inclusi i compensi ai 2 collaboratori del DS per 230 ore
- **€ 13.300,00** destinati al riconoscimento di **760 ore funzionali** per l'attuazione di progetti didattici
- **€ 12.950,00** destinati al riconoscimento di **370 ore di attività frontale** nei progetti didattici, incluse **150 ore di attività frontale** per l'attuazione dell'attività di studio assistito per le classi 4[^] Ginnasio e 1[^] Liceo
- **€ 4.422,56** accantonamento **fondo riserva** quota docenti

PERSONALE ATA

QUOTA PARTE FIS derivata dalla ripartizione e destinata al **PERSONALE ATA** di

- **€ 13.903,84** somma alla quale vanno ad aggiungersi :

- g) - **€ 702,54** economie destinate in via prioritaria per il riconoscimento di attività aggiuntiva del personale ATA
- h) - **€ 2.626,06** destinate in via prioritaria per il riconoscimento di incarichi aggiuntivi da attribuire al personale ATA
- i) - **€ 2.000,00** somma destinata al riconoscimento dell' indennità di direzione al DSGA sulla base dei parametri ministeriali legati all'organico di diritto dell'a.s. 2010/2011 calcolata ai sensi dell' art. 89 CCNL 29/11/2007 modificato dall' art. 3 sequenza contrattuale personale ATA del 25/07/2008 e successive sequenze contrattuali;

RISORSE STATO COMPLESSIVAMENTE destinate al PERSONALE ATA € 19.232,44

Risorse utilizzate con le seguenti destinazioni indicate **PAGG. 09 - 10**:

- **€ 2.000,00** destinati a compensare il dsga per indennità di direzione;
- **€ 3.177,88** per il riconoscimento di **n. 8 incarichi aggiuntivi derivati dalle risorse FIS a.s. 2010/2011** di € 2.626,06 e da ulteriori € 551,82 ad integrazione delle risorse, con la seguente ripartizione che prevede l'esclusione per i beneficiari dell' art. 2:
 - **n. 01** incarico per l'importo di € 527,88 destinato all'assistente tecnico che si rende disponibile al lavoro di supporto alla gestione della rete informatica

- *n. 04 incarichi destinati a 4 unità amministrative che si rendono disponibili agli incarichi, rispettivamente per l'importo di € 550,00 da riconoscere all'unità che si rende disponibile alla sostituzione del dsga, € 130,00 per incarico di sistemazione inventario della dotazione libraria, € 520,00 per l'assolvimento pratiche legate al decentramento ed € 450,00 per incarico supporto attività docenti legata all'attuazione POF*
- *n. 03 incarichi destinati a 3 unità collaboratori scolastici che si rendono disponibili agli incarichi, rispettivamente per l'importo di 500,00 reperibilità emergenze, € 350,00 controllo e scorte e approvvigionamento magazzino, € 150,00 vigilanza accessi controllati.*
- **€ 14.054,56** risorse derivate da quota comune destinata al personale ATA di € 13.903,84 sommata ad ulteriori € 150,72 quale quota economie di derivazione NON FIS NON STATO, complessivamente somma destinata per il riconoscimento delle attività rese da tutti i profili ATA con esclusione del dsga in intensificazione del servizio e per le attività di coinvolgimento nei progetti didattici, così ripartite fra i profili :
 - *esclusivamente per il personale assistente tecnico risorse destinate pari ad € 1.305,00 per attività in intensificazione e € 580,00 per il coinvolgimento nei progetti didattici*
 - *esclusivamente per il personale amministrativo con esclusione del dsga risorse destinate pari ad € 4.495,00 per attività in intensificazione e € 550,00 per il coinvolgimento nei progetti didattici*
 - *esclusivamente per il personale collaboratore scolastico risorse destinate pari a € 6.675,00 per attività in intensificazione e € 450,00 per il coinvolgimento nei progetti didattici.*

RISORSE NON FIS DESTINATE AL PERSONALE ATA

- In relazione all'attività amministrativa svolta dal DSGA, le parti stabiliscono il riconoscimento forfettario di un importo proporzionale ad un'ora di attività aggiuntiva del profilo di appartenenza per ogni contratto, incarico e convenzione stipulati dall'istituto e risultanti dall'attività negoziale collegata ai progetti e alle attività che risultano finanziate da somme NON FIS - NON STATO per l'a.s. 2010/2011.
- Per l'attività di supporto alla biblioteca ed ai servizi di segreteria svolta nell'a.s. 2010/2011 dal bibliotecario proveniente dall'ex funzione docente viene concordato il riconoscimento di 30 ore di attività funzionali pari ad € 525,00 la cui copertura di spesa deriva da finanziamento di somme NON FIS - NON STATO.
- Per il servizio reso dal personale collaboratore scolastico coinvolto nelle operazioni di chiusura dell'istituto, che viene reso con flessibilità dell'articolazione oraria, l'attività viene quantificata in un massimo di 44 ore di servizio straordinario moltiplicate per il parametro orario del personale ausiliario, pari all'importo complessivo di € 550,00 la cui copertura di spesa deriva da finanziamento di somme NON FIS - NON STATO.

Art. 35 - Compensi al personale che collabora continuativamente con il Dirigente Scolastico

1 - I compensi per il personale designato dal Dirigente Scolastico a collaborare in modo continuativo sono definiti in base alle tipologie ed ai livelli delle deleghe conferite.

2 - Per il corrente anno scolastico 2010/2011 vengono stabiliti in 230 ore i compensi annui ai due collaboratori del dirigente sulla base della responsabilità assunta a seguito dell'incarico affidato e con la seguente ripartizione:

- 130 ore di attività aggiuntiva spettante al collaboratore con funzioni vicarie;
- 100 ore di attività aggiuntiva pari al secondo collaboratore.

La somma di complessivi € 4.025,00 è da computarsi nella quota parte destinata al personale docente relativa al riconoscimento delle 867 ore funzionali destinate alle figure di sistema di cui all'art. 34 comma 6.

Art. 36 - Variazioni della situazione

1 - Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione.

2 - Nel caso in cui fosse necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti attraverso il criterio del ricalcolo proporzionale.

Art. 37 - Informazione successiva e verifica

1 - L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi e delle attività svolte.

Art. 38 - Modalità assegnazione

1 - L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi aggiuntivi, conferiti ai sensi dell'art. 86 CCNL e del presente accordo, dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati.

2 - nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati:

- il tipo di attività e gli impegni conseguenti
- gli obiettivi dell'attività
- le eventuali deleghe e/o ambito di responsabilità
- la modalità di certificazione e/o rendicontazione dell'attività svolta
- il compenso forfetario o orario spettante, specificando in questo ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite.

Art. 39 - Liquidazione compensi

I compensi di cui al presente contratto sono al lordo delle trattenute a carico del lavoratore e al netto degli oneri a carico dello stato.

In applicazione della Legge 122 del 30/07/2010 conversione D.L. 78/2010 art. 4, 4 octies e 4 nonies sarà liquidata a carico della Scuola entro il 31 agosto dell'anno di competenza solo la parte di compensi rientranti nella quota derivata dalle economie realizzate dalla scuola sommate all'importo proporzionale ai 4/12 mi del finanziamento FIS relativo all'a.s. 2010/2011 che risulta riconosciuto come assegnazione dal MIUR secondo nota 9245 del 22/09/2010, fermo restando il vincolo del visto di regolarità contabile dei revisori dei conti e la disponibilità finanziaria.

La suddetta scadenza potrà essere derogata oltre che per mancata disponibilità di cassa, per altri motivati elementi ostativi di natura amministrativo contabile.

Per attivare il procedimento di liquidazione ciascun interessato presenta richiesta, accompagnata dalla certificazione e/o rendicontazione dell'attività svolta come espressamente indicato nella lettera d'incarico.

NORMATIVA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

PARTE PRIMA – NORMATIVA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA.

- A. Il presente contratto integrativo è sottoscritto fra la Direzione del Liceo Ginnasio Statale “ Raimondo Franchetti ” rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. ROBERTO GAUDIO domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo di Corso del Popolo 82. 30172 Venezia - Mestre , Cod. scuola VEPC04000L - Cod. Fiscale 82007660275 , le R.S.U. e le OO.SS. sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 29/11/2007, comma 2 lettera k).
- B. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
- C. Il presente contratto integrativo conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo.
- D. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
- E. Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo dal D. Lgs. 626/94, dal D. Lgs. 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs.106/2009, dal CCNQ 7/5/96 relativamente alla legislazione in materia di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dai CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99, CCNI 31/8/99, CCNL 24/7/2003, CCNL 29/11/2007.
- F. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalla norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art. 2 – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA.

In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1, s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso l'Ufficio Scolastico Territoriale.

- 1. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
- 2. Le parti intraprendono iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Art. 3 – SOGGETTI TUTELATI.

- 1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. **Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa nella veste di ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.**
- 2. Ad essi sono equiparati gli allievi delle istituzioni nelle quali programmi e attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso dei laboratori con possibili rischi dati da apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
- 3. Sono, altresì, da ricomprendere anche gli studenti presenti a scuola in orario extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.
- 4. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

TITOLO SECONDO – ATTUAZIONE NORMATIVA PER LA SICUREZZA

Art. 4 – OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (art.17 e 18 D.Lgs.81/2008)

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

Obblighi del datore di lavoro non delegabili.

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs.81/2008; **DVR e DVRI**;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Obblighi del datore di lavoro.

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del D.Lgs.81/2008, e che organizza e dirige le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze conferite, deve:

- a) nominare il medico competente, se previsto, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs.81/2008;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs.81/2008;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/2008, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs.81/2008, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs.81/2008;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'Istituzione scolastica, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs.81/2008;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi presenti nell'Istituzione scolastica;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal D.Lgs.81/2008, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'Amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art.5 – DELEGA DI FUNZIONI.

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 del D.Lgs.81/2008.

Art.6 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO.

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3 del D.Lgs.81/2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs.81/2008.

Art.7 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI.

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art.8 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO.

Per quanto riguarda questo punto si fa riferimento all'art.26 del D.Lgs.81/2008 e al documento di valutazione dei rischi interferenziali DVRI presente agli atti.

Art. 9 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

1. Il datore di lavoro (D.S.) organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della Istituzione scolastica, designando fra i dipendenti, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tutte le persone necessarie ai vari incarichi secondo le dimensioni la complessità e la dislocazione sul territorio della scuola.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs.81/2008, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell' Istituzione scolastica e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla Istituzione scolastica in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Art. 10 –COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'Istituzione Scolastica;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs.81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche;

- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs.81/2008;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs.81/2008.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 11 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La direzione del Liceo Ginnasio Statale “ Raimondo Franchetti ” rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Gianfranco Rasia domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo di Corso del Popolo 82. 30172 Venezia - Mestre , Cod. scuola VEPC04000L - Cod. Fiscale 82007660275., rilevato che non è presente internamente all'Istituzione scolastica personale avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 21 giugno 2003 n°. 195, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'art. 21 della legge 1° marzo 2002, n° 39.), dovendo dare pieno assolvimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, obiettivi prefissati dalla citata normativa, intende conferire l'incarico per lo svolgimento delle mansioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione – in aderenza all'art.32 del D.Lgs.81/2008 a personale di altra istituzione scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

Le capacità ed i requisiti professionali del responsabile del servizio di prevenzione e protezione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività scolastiche. Per lo svolgimento delle funzioni è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle varie attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione e di relazioni sindacali.

Art. 12 – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Il documento di valutazione dei rischi DVR, è redatto dal Dirigente scolastico e dal RSPP che si avvale della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura dell'edificio, di esperti di enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori o di professionisti del settore. Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 ;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Art. 13 – SORVEGLIANZA SANITARIA.

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 277/91, nel D. Lgs 77/92, nel D.Lgs 626/94, nel D.Lgs. 81/2008; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno 4 ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.

3. Quando necessario l'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria è concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione tipo definita dall'autorità scolastica competente per territorio.

4. Per quanto non previsto dal presente art. si fa riferimento agli art. 25-38-39-40-41 del D.Lgs. 81/2008 ;

Art. 14 – ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'Istituzione scolastica e dei rischi specifici secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'Istituzione scolastica.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

5. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

6. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

7. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'Istituzione Scolastica o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

8. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento.

9. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

10. Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

ART. 15 – RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

1. Nelle unità scolastiche che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro (D.S.), direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità scolastiche che occupano fino a 15 lavoratori e' facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Art. 16 – RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.

1. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente locale la richiesta formale di adempimento.
2. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza dei quali va informato tempestivamente l'ente locale.

Art. 17 – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE (riferimento artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008).

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e degli studenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.l. lavoro/sanità del 16.1.97, enunciati al comma 2 del precedente art. 5. e s.m.i.
3. Le attività di informazione e formazione dei lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, e/o in collaborazione con altre Istituzioni scolastiche convenzionate in rete in aderenza alla Circolare 29 aprile 1999, n. 119, e alle successive linee generali d'indirizzo fornite dal Ministero con nota ministeriale del 4 maggio 2001, prot. 979, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
4. L'organizzazione annuale dei corsi di formazione non deve pregiudicare la normale programmazione delle discipline d'Istituto e dell'ordinaria gestione scolastica.
5. Il Dirigente scolastico assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ricevano di diritto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
6. Il lavoratore incaricato ha il dovere della formazione nell'adempimento delle proprie competenze in materia di sicurezza e igiene senza pregiudicare la normale programmazione di lavoro e dell'ordinaria gestione scolastica, anche ricorrendo a interscambi interni e/o sostituzioni tra personale disponibili.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 18 – PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CONTRO RISCHI PARTICOLARI.

1. E' applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico – fisico – biologici particolari prevista dal DPR 29.7.82, n. 577; D. Lgs. 15.8.71, n. 277, D.M. interno 26.8.82; DPR 12.1.98, N. 37; D.M. interno 10.3.98; D.M. interno 4.5.98; C.M. interno 5.5.98, n.9.

Art. 19 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.

1. Nell'unità scolastica viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (1 rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti).

PARTE SECONDA

-ACCORDO INTEGRATIVO PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA-

Art. 20 - RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS).

1.Per l'Istituzione scolastica del Liceo Ginnasio Statale “ Raimondo Franchetti ” di Corso del Popolo 82. 30172 Venezia - Mestre , Cod. scuola VEPC04000L - Cod. Fiscale 8200766027, avente numero di dipendenti fino a 200 viene designato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, d'ora in avanti chiamato RLS.

2.Le RSU confermano, per la durata del presente contratto, quale RLS il Professor MARCO BRACCO che ha accettato l'incarico.

Art. 21 – ATTRIBUZIONI DEL RLS.

1. Fatto salvo quanto stabilito nei CCNL, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività scolastiche;
- b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Istituzione scolastica;
- c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 ;
- e) riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della Istituzione scolastica dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite quelle stabilite dai CCNL.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.

5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi DVR e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 DVRI, nonché al segreto in ordine alle attività lavorative di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

6. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Art. 22 - PROCEDURE PER LA ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA.

1. All'atto della costituzione delle RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene individuato tra i candidati proposti per l'elezione delle RSU. **Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.**
2. Nel caso in cui sia già costituita la RSU entro 30 giorni dalla stipula del seguente accordo il RLS è designato tra i componenti della RSU al loro interno.
3. Nel caso di dimissioni delle RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione della RSU ; in tale ipotesi allo stesso RLS spettano i permessi previsti per la sua funzione rapportati al periodo di esercizio della funzione medesima.
4. I componenti delle RSU, previo accordo, possono decidere la turnazione annuale dell'incarico di RLS
5. Dopo la definitiva designazione del RLS è data notizia, con estratto del relativo verbale, al Dirigente scolastico.

Art. 23 - FORMAZIONE DEL RLS.

1. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 del D.Lgs.81/2008.
2. Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell'Amministrazione e il RLS potrà usufruire, durante il periodo di formazione, di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
3. Il programma base di formazione del RLS deve comprendere: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
4. E' onere del dirigente scolastico promuovere aggiornamenti, anche alla luce di nuove innovazioni, che abbiano rilevanza nella materia della sicurezza del lavoro.

Art. 24 - RIUNIONI PERIODICHE.

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate con almeno 5 giorni di anticipo e con ordine del giorno specifico.
2. Il RLS, sempre entro 5 gg. prima della riunione, deve essere messo in condizioni di potersi partecipare effettivamente. All'uopo viene informato preventivamente, anche con la consegna di atti e documenti, delle materie poste all'ordine del giorno.
3. Della riunione viene redatto verbale firmato dalle parti.
4. Il RLS, ove si presenti una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può richiedere che venga immediatamente convocata la riunione.

Art. 25 - STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI.

1. Il RLS è autorizzato ad accedere all'interno dell'Istituto ed utilizzare il locale messo a disposizione delle RSU o altro idoneo ed equivalente locale. Può utilizzare la linea telefonica per le incombenze di cui al D.lgs. 81/2008, nonché materiale di segreteria all'uopo messo a disposizione dal Dirigente scolastico che provvede, previa richiesta, a fornire il RLS di pubblicazioni specifiche in materia di sicurezza del lavoro.
- 2.

PARTE TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 – CONTROVERSIE.

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dagli organismi previsti.

Art. 27– DURATA E VALIDITA'.

Il presente contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'istituto in materia. Copia del contratto viene affissa all'albo dell'istituto e all'albo sindacale di ogni plesso o sezione.

Per la parte pubblica

Il Dirigente Scolastico prof. Roberto GAUDIO

Per la parte sindacale:

prof. Marco BRACCO

prof. Silvia TALLURI

per la CISL prof. Francesco CAMMARATA

per lo SNALS sig.ra Anna Maria PARISENTI

per la CGIL sig.ra Giuseppina SIGNORETTO

per la UIL -----

per la GILDA -----
